



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania. Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova. Progetto definitivo. Art.1 del D.L. 12/09/14, n.133 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014, n. 164.
<i>Procedimento</i>	Parere art.9, ex D.M. 150/2007. Approvazione Piano di Utilizzo, ex D.M. 161/2012.
<i>ID Fascicolo</i>	3354
<i>Proponente</i>	ITALFERR S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere n. 2253 del 02/12/2016

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-LO
Data: 20/12/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 20/12/2016

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante *“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”*;

VISTA la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304/2011), con la quale il CIPE ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano nazionale per il Sud, nell'ambito della "tavola 6 - Direttrice ferroviaria Catania-Palermo", gli interventi relativi a "raddoppio tratto Bicocca - Motta" e "raddoppio tratta Motta-Catenanuova";

VISTA la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 443/2001 ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTO il DM 161 del 10 agosto 2012 recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in tema di regolamentazione dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il parere di compatibilità ambientale n.1100 del 30/11/2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto preliminare dell'intervento "Nuovo collegamento Palermo-Catania. - Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova".

VISTA la legge n. 164 del 11 novembre 2014, di conversione, con modificazioni, del D.L. 133/2014, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* e, in particolare, l'art. 1 *“Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale”* con il quale viene nominato l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di cui al Programma delle Infrastrutture Strategiche previsto dalla L. 443/2001;

VISTA l'Ordinanza del Commissario n°9 del 14 Aprile 2015, in cui si dispone l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare dell'opera *“Nuovo Collegamento Palermo - Catania: Raddoppio della Tratta Bicocca - Catenanuova”*, nell'ambito della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale;

VISTE la nota prot. AGCS.CPM.0029705.16.U del 29/04/2016 della società ITALFERR S.p.A, acquisita al prot. 12474/DVA del 09/05/2016, con la quale la società trasmette il progetto definitivo ai fini della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, cc. 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., congiuntamente al Piano di Utilizzo, ai fini della sua approvazione ai sensi del D.M. 161/2012 e le successive note con cui il proponente trasmette integrazioni, di cui l'ultima acquisita al prot. 24133/DVA del 04/10/2016 in riscontro alla richiesta effettuata dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS con nota prot. 2792/CTVA del 02/08/2016;

CONSIDERATO che oggetto della presente determina è l'esito della valutazione per l'approvazione del Piano di Utilizzo, ex D.M. 161/2012, essendo la verifica di ottemperanza oggetto di separato provvedimento;

ACQUISITO il parere, dall'esito positivo con prescrizioni, n. 2253 del 02/12/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS al prot. 29620/DVA del 06/12/2016, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'approvazione ai sensi dell'art. 5, c.3 del D.M. 161/2012 del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT) relativo all'intervento "*Nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania, Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova*", nella versione trasmessa in data 29/04/2016, prot. AGCS.CPM.0029705.16U, ed acquisito al prot. DVA-2016-12474 del 09/05/2016, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni, da soddisfarsi prima dell'inizio dei lavori (Fase *Ante-Operam*) o in corso d'opera (Fase di Cantiere) e da verificarsi a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito indicate:

ANTE OPERAM - PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI:

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Verificare e documentare in sede di progetto esecutivo, in considerazione delle distanze dai cantieri dei siti di destinazione finale delle terre previsti (la cava più vicina è ubicata a una distanza di 40 km dal tratto infrastrutturale in esame - stazione di Catenanuova), l'eventuale possibilità di utilizzo di nuovi siti di destinazione finali ubicati a distanze minori di quelli attualmente previsti e disponibili, corredandoli delle necessarie indagini e autorizzazioni, nell'ottica di ottimizzare e minimizzare i percorsi di trasporto dei materiali.
2. Prevedere l'adeguamento del PUT a livello di Progetto Esecutivo per ciò che riguarda le modalità di campionamento e di caratterizzazione chimico-fisica dei materiali di scavo e dei depositi temporanei e definitivi, conformemente agli allegati del D. M. 161/2012; aggiornato con:
 - l'adeguamento del monitoraggio, in fase di cantiere, della qualità delle acque superficiali mediante campionature ed analisi periodiche da concordare con il servizio ARPA di competenza;
3. Prevedere, in coerenza con il D.M. 161/2012, e con l'aggiornamento richiesto nella precedente prescrizione, che il Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo contenga la definizione puntuale di tutte le indicazioni relative alle metodologie di trasporto e messa in opera dei materiali, ed in particolare:
 - contenga le necessarie valutazioni dall'ARPA Competente per territorio;
 - preveda di dettagliare ed aggiornare periodicamente, per le aree ad uso promiscuo (materiale di riutilizzo immediato - materiale in deposito temporaneo per il trasporto al deposito finale), la separazione tra le sotto aree preposte, secondo le indicazioni previste nello stesso PUT.
4. Prevedere che, in relazione al PMA (per la parte di competenza sul PUT), il Responsabile Ambientale individuato dal Piano trasmetta i risultati validati del Monitoraggio Ambientale *ante-*

operam prima dell'inizio delle attività di cantiere.

5. Verificare che la gestione dei rifiuti, come previsto dal D.M. 186/2006, preveda l'affidamento a gestori forniti dell'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta, Art. 208, da documentarsi in fase di verifica di Attuazione 1a Fase.
6. Nel rispetto del PUT, nell'ambito della stessa Procedura di verifica di Attuazione 1a Fase, documentare e comunicare la scelta del contenitore finale e/o della discarica autorizzata, fornendo preventivamente la dovuta Autorizzazione e l'attestazione di disponibilità del contenitore.

FASE DI CANTIERE - IN CORSO D'OPERA:

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

7. La durata del Piano di Utilizzo non potrà superare i 1720 giorni della durata programmata dei lavori e terminerà comunque con la conclusione delle operazioni di cantiere.
8. Provvedere, qualora il monitoraggio in corso d'opera delle acque superficiali di drenaggio delle aree di deposito temporaneo riscontrasse valori di concentrazione di un qualunque contaminante > al 75% dei limiti previsti dal D. Lgs. 116/2008 “Attuazione della Direttiva 2006/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e relativo Decreto Attuativo, con riferimento ai parametri batteriologici per acque interne, a rinfittire i campionamenti a cadenza quindicinale;
9. Prevedere, in riferimento alla presenza, come segnalato nel PUT, di diversi corpi idrici sotterranei con superficie piezometrica posta a meno di 1 m dal piano campagna, la realizzazione di almeno 1 piezometro, per ciascuno dei tratti menzionati nel PUT, finalizzati alla caratterizzazione delle acque sotterranee intercettate dagli interventi, tale campagna di monitoraggio costituirà il campionamento *ante-operam* del Piano di Monitoraggio Ambientale delle acque di falda;
10. Prevedere che la dichiarazione di avvenuto utilizzo del materiale di scavo sia compilata dall'esecutore del Piano di utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo del materiale scavato. Le dichiarazioni di utilizzo verranno archiviate e messe a disposizione dell'autorità competente per ogni uso e evenienza.
11. Verificare, in relazione al piano di campionamento e monitoraggio in corso d'opera, che:
 - la procedura di campionamento, in accordo con quanto previsto dall'allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni) del DM.161/2012, sia eseguita in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
 - i risultati siano comunicati alle ARPA Regionali di competenza, rendendoli disponibili per la successiva realizzazione dell'opera completa;
12. Provvedere, nel caso in cui si dovesse verificare che un campione mostri valori di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B (siti a destinazione d'uso "commerciale, industriale ed artigianale"), Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del DLgs n. 152/2006, a gestire il materiale presente nella relativa piazzola univocamente in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della Parte Quarta del D. Lgs n. 152/2006) in quanto non risulta verificata la condizione di cui all'art. 4, comma. 1, lettera d) del DM 161/2012.

Ai sensi dell'art. 5, c.6 del D.M. 161/2012, si dispone che la durata di validità del Piano di Utilizzo è di 1720 giorni dall'inizio dei lavori di produzione dei materiali di scavo, che deve comunque avvenire entro due anni dalla data di presentazione del Piano di Utilizzo (salvo proroghe) così come integrato con nota acquisita al prot. 24133/DVA del 04/10/2016, dandone comunicazione alla scrivente Direzione Generale.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo, dovrà presentare ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, alla scrivente Direzione, la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini dell'attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ARPA regionale di competenza ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà ad inserire sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce di Scavo (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/adempimenti-art-13-del-dm-10-agosto-2012-n.-161-regolamento-recante-la-disciplina-dell2019utilizzazione-delle-terre-e-rocce-da-scavo>), definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)